



ORIGINALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 101365/2008

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilaotto addì 18 (diciotto)

del mese di Novembre alle ore 09:00, presso la sala delle adunanze,

previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | A |
| 4) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 5) | COLLARETA | MARGHERITA | - | ASSESSORE | |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 7) | MANNI | ALBERTO | - | ASSESSORE | |
| 8) | MORETTI | ORAZIO | - | ASSESSORE | |
| 9) | RUSTICALI | LUIGI | - | ASSESSORE | |
| 10) | SANSAVINI | LUIGI | - | ASSESSORE | |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

OGGETTO N. 593

COMUNE DI FORLÌ'. PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA ZNI (R) 35A - VIA ERBOSA - LOC. LA CASERMA. FORMULAZIONE PARERE ART. 5 DELLA L.R. 19 DEL 30.10.2008 - FORMULAZIONI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 2° DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47. ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Attuativo di iniziativa privata relativo ad un'area ubicata in località La Caserma, comparto ZNI (r) 35a, in Via Erbosa, comparto ZNI (r) 35a, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 04.08.2008 (agli atti con prot. n. 76413 del 05.08.2008), ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19 art. 30.10.2008 (ex parere 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003);
- art. 24, comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs.4/2008;

Premesso che

- il Comune di Forlì è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 6819/28 del 28.01.2003;
- con deliberazione del C.C. n. 98 del 23.06.2008, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000 il Comune ha adottato il Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano operativo Comunale (POC) e regolamento urbanistico edilizio (RUE);

Constatato che i principali elementi caratterizzanti il Piano possono essere così descritti: il piano attuativo di iniziativa privata riguarda un'area sita in Loc. La Caserma, in via Erbosa angolo via Pradello, classificata dal PRG vigente quale zona residenziale di nuovo impianto ZNI (r) 35, costituito da due comparti "a" e "b", distaccati e indipendenti l'uno dall'altro di cui l'area oggetto di intervento costituisce il comparto "a", in adiacenza all'abitato La Caserma. Il piano attuativo sviluppa, secondo lo schema indicato dal P.R.G. vigente, la trasformazione di un'area pianeggiante, su una superficie territoriale di 14.199,26 mq., prevedendo la realizzazione di 6 lotti a destinazione residenziale; l'organizzazione dell'area prevede i lotti disposti a pettine, lungo la strada di distribuzione interna, parallela a Via Erbosa, secondo superfici così ripartite:

- superficie fondiaria edificabile 5.099,00 mq;
- superficie da adibire a verde pubblico 6.550,54 mq;
- superficie da adibire a strade pubbliche 1.674,72 mq;
- superficie da adibire a parcheggi pubblici 875,00 mq;

La Superficie Complessiva edificabile è pari a 1.785 mq..

Il progetto presentato prevede alcune modifiche, non sostanziali, delle indicazioni del PRG che si concretizzano in modeste riduzioni della superficie destinata a strade, della superficie destinata a verde pubblico e lieve aumento della superficie destinata a parcheggio pubblico. Resta invariata la capacità edificatoria assegnata dal PRG;

Richiamato quanto segue:

- In ossequio all'art. 24, comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47 la Giunta Provinciale formula eventuali osservazioni sulla strumentazione attuativa trasmessa dai Comuni, i quali sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali;
- nell'ambito della formulazione delle osservazioni la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 (ex parere art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003), il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, ai sensi della L.R.9/08, in qualità di autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica

assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;

Verificato ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma quinto e 14, comma secondo, della legge regionale 47/78:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della LR 47/78;
 - d) l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della LR 47/78;
 - e) il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Considerato in particolare:

- A) Parere ai sensi art. 5 della L.R. 19 art. 30.10.2008 (ex parere 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003)

L'area di intervento è ubicata in pianura, su depositi alluvionali continentali del terzo ordine di età olocenica, qui rappresentati da litologie prevalentemente fini, limoso – argillose, con sottili intercalazioni limoso - sabbiose.

Il progetto riguarda prevede la realizzazione di 6 edifici a destinazione residenziale, su una superficie territoriale di 14.199 mq., per il quale le analisi geologiche non hanno evidenziato particolari problematiche, escludendo il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma. Un'analisi preliminare dei cedimenti ha evidenziato la possibilità che si verifichino consistenti cedimenti differenziali.

Sulla base delle analisi contenute nella “Relazione geologica e geotecnica”, a firma dei Dr. Carlo Fabbri e Luca Ugolini, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle

previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- In fase esecutiva, particolare attenzione dovrà essere rivolta al calcolo del massimo carico ammissibile, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti differenziali.

B. Formulazioni osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

Il Piano segue lo schema del PRG, già valutato da questa Provincia in sede di variante Generale. Non si evidenziano particolari elementi di rilievo sotto il profilo urbanistico, salvo quanto di seguito osservato, relativamente alle fasce di rispetto:

- a) con riferimento al comma 6 dell'art. 45 della L.R. 47/78, si richiama quanto già anticipato in sede di richiesta integrazioni da parte di questa provincia con nota prot. n. 78962 del 19/08/2008, circa l'opportunità di realizzare la vasca di laminazione in fascia di rispetto stradale, per ragioni di sicurezza stradale e poichè, in caso di futuro allargamento della sede stradale, dovrà essere comunque garantita l'invarianza idraulica del comparto reperendo in altra sede i volumi relativi; allo stesso modo e andrà valutata anche l'esatta posizione del sistema depurativo in parte ricadente all'interno della fascia di rispetto, per quanto esso possa essere probabilmente provvisorio;
- b) Inoltre, data la presenza del canale consorziale di bonifica, si rammenta che - nel rispetto del RD 08.05.1904 n. 368 (canali di bonifica) ai lati dello scolo consorziale deve essere assicurata un'adeguata fascia di rispetto secondo quanto previsto nel *"Regolamento per la conservazione delle opere di bonifica, per la disciplina delle acque relative alle opere di scolo e per la distribuzione delle acque di competenza del consorzio"* del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale.

C. Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008

Per il presente piano è stato presentato apposito "rapporto preliminare", redatto con riferimento all'Allegato 1 del D.Lgs.152/2004, con cui si evidenzia la non significatività degli impatti ambientali del piano, in considerazione dei seguenti aspetti:

- conformità alla zonizzazione acustica (classe III) e assenza di rilevanti problematiche acustiche;
- assenza di vincoli per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico;
- realizzazione di apposito sistema a filtro percolatore per il trattamento dei reflui;
- destinazione d'uso esclusivamente residenziale, per cui le emissioni in atmosfera non comportano variazioni significative, così come il traffico indotto;
- assenza di vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-architettonica;

Con tali presupposti la verifica giunge alla conclusione di non ritenere necessaria la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Vista la documentazione tecnica relativa al suddetto P.U.A., con particolare riferimento all'elaborato "Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica" e ritenute complessivamente condivisibili seppur sintetiche le valutazioni effettuate dal proponente, anche in considerazione dei seguenti aspetti:

- il Piano attua un'area a sola residenza e definita dal PRG a ridotta densità;
- il Piano concorre, con la quantità di verde e parcheggio pubblico in esubero ai minimi di legge, alla qualificazione dell'abitato di La Caserma;
- il Piano prevede la realizzazione di una parte in bioedilizia (edificio su lotto 1);
- il Piano è già stato assoggettato a prescrizioni particolari dei diversi Servizi interni al Comune e del soggetto gestore delle principali reti infrastrutturali; in particolare

prescrizioni attinenti ai possibili impatti sul sistema idrico sono state assunte all'interno dell'ALLEGATO A "prescrizioni particolari" che andrà a far parte della Convenzione del PUA;

il Piano ha già ottenuto il nulla-osta Provinciale per la realizzazione del nuovo accesso stradale sulla Via Erbosa (S.P. n. 106 S.Andrea);

Tenuto presente che il Piano già prevede un edificio progettato secondo i criteri della "Bioedilizia", si evidenzia tuttavia la necessità di richiamare il disposto normativo all'art. 5 della L.R. 26/2004, "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", in base al quale i Comuni provvedono affinché, per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento. Tale norma, infatti, si intende assolta, unicamente per l'edificio n. 1, mentre nulla è stato evidenziato in merito ai restanti edifici;

Dato atto, inoltre, che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale, l'AUSL di Forlì, l'ARPA sezione di Forlì-Cesena e il Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale;

Considerato che i soggetti hanno escluso il Piano in oggetto dalla necessità di essere sottoposto a VAS, secondo i pareri di seguito sintetizzati:

- parere AUSL Forlì (prot. 0/52914/17.5.3 del 08.09.2008);
- parere ARPA (prot. PGFC/2008/11050 del 06.11.2008) con cui si prescrive che l'area dovrà essere allacciata alla rete fognaria nera adeguata e collegata ad idoneo impianto di trattamento; pertanto al momento della sua attuazione dovrà esserci l'effettiva possibilità di allacciamento e capacità di trattamento. Prescrive, inoltre, che l'impianto di trattamento dovrà essere conforme all'art. 7 della DGR 09.06.2003, n. 1053 e condotto dal Gestore Idrico Integrato;
- Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale: il parere non risulta ancora pervenuto, nonostante siano ampiamente scaduti i termini previsti; ravvista la necessità di non prolungare ulteriormente i termini per la conclusione del presente procedimento, si ritiene di poter prescindere dal parere suddetto, anche per il fatto che l'Ente suddetto aveva già espresso accordo alla concessione per lo scarico delle acque piovane e la tombinatura del passo carraio con prot. n. 13448/4794/2005, come risulta da allegata documentazione del "rapporto preliminare";

Ritenuto, pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che il "Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, comparto ZNI (r) 35, in Via Erbosa - località La Caserma", del Comune di Forlì, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, in quanto la proposta non prefigura impatti significativi sull'ambiente, salvo richiamare il Comune a:

a) adempiere più compiutamente ed espressamente al disposto normativo di cui all'art. 5 della L.R. 26/2004;

b) verificare la coerenza delle modalità di risoluzione e gestione collegate allo scarico e al trattamento dei reflui da definirsi in convenzione, con quanto indicato dal parere di A.R.P.A. sopra richiamato;

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo;

Verificata la completezza degli atti:

Il Piano risulta completo di tutti gli elementi costitutivi previsti dall'art. 48 della L.r. 47/78,

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5,

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008, con la seguente prescrizione:
In fase esecutiva, particolare attenzione dovrà essere rivolta al calcolo del massimo carico ammissibile, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti differenziali.
- 2) Di formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47:
 - a) con riferimento al comma 6 dell'art. 45 della L.R. 47/78, si richiama quanto già anticipato in sede di richiesta integrazioni da parte di questa provincia con nota prot. n. 78962 del 19/08/2008, circa l'opportunità di realizzare la vasca di laminazione in fascia di rispetto stradale, per ragioni di sicurezza stradale e poichè, in caso di futuro allargamento della sede stradale, dovrà essere comunque garantita l'invarianza idraulica del comparto reperendo in altra sede i volumi relativi; allo stesso modo e andrà valutata anche l'esatta posizione del sistema depurativo in parte ricadente all'interno della fascia di rispetto, per quanto esso possa essere probabilmente provvisorio;
 - b) Inoltre, data la presenza del canale consorziale di bonifica, si rammenta che - nel rispetto del RD 08.05.1904 n. 368 (canali di bonifica) ai lati dello scolo consorziale deve essere assicurata un'adeguata fascia di rispetto secondo quanto previsto nel *"Regolamento per la conservazione delle opere di bonifica, per la disciplina delle acque relative alle opere di scolo e per la distribuzione delle acque di competenza del consorzio"* del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale.
- 3) Di escludere il P.U.A. in oggetto dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, richiamando tuttavia il Comune a:
 - a) adempiere più compiutamente ed espressamente al disposto normativo di cui all'art. 5 della L.R. 26/2004;
 - b) verificare la coerenza delle modalità di risoluzione e gestione collegate allo scarico e al trattamento dei reflui da definirsi in convenzione, con quanto indicato dal parere di A.R.P.A. sopra richiamato;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000;
- 5) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza unitamente, ai fini del punto 1 del presente deliberato, ad una copia firmata e timbrata del Piano (n. 32 allegati).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
